

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 marzo 2020

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (20A03369)

(GU n.163 del 30-6-2020)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/CE e 2011/76/UE;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante «Attuazione della direttiva 2006/38/CE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture», come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante «Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1-bis del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 256 del 3 novembre 2015, con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 13 settembre 2016, con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno 2016;

Considerato che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'«Aggiornamento

dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformita' all'art. 10-bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Decreta:

Art. 1

Modifiche degli allegati III-ter e IV
del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II, nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE e successive modifiche:

a) l'allegato III-ter, recante «Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni», che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico» e la tabella 2, concernente il «Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico», e' sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) l'allegato IV, recante «Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative» e' sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2020

Il Ministro: De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2902

Allegato 1

ALLEGATO III-ter

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro	Strade suburbane (comprese le autostrade)	Strade interurbane (comprese le autostrade)

EURO 0	17,2	12,9	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO I	11,8	8,6	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO II	9,7	7,6	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO III	7,6	6,5	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO IV	4,3	3,3	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO V	0	0	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
dopo il 31 dicembre 2013	3,3	2,2	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO VI	0	0	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
dopo il 31 dicembre 2017	2,2	1,1	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Meno inquinanti rispetto a EURO VI	0	0	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustificano.

2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

===== Centesimi/veicolo.chilometro		Giorno		Notte	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Strade suburbane (comprese le autostrade)		1,18		2,15	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
Strade interurbane (comprese le autostrade)		0,22		0,33	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l' "effetto anfiteatro" lo giustificano.

Allegato 2

ALLEGATO IV (allegato II direttiva 1999/62/CE)

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESSE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 7

Annualmente

===== 		Fino a tre assi		Quattro o piu' assi	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO 0		1 428		2 394	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO I		1 242		2 073	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO II		1 081		1 803	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO III		940		1 567	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
EURO IV e meno inquinanti		855		1 425	
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+	+-----+

Mensilmente e settimanalmente

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote e' proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d'utenza giornaliero e' pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli.